

REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Definizione di fabbricato ed aree
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati
- Art. 7 - Definizione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 8 - Decorrenza
- Art. 9 - Indennità di espropriazione
- Art. 10 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 11 - Base imponibile
- Art. 12 - Conduzione diretta
- Art. 13 - Soggetti passivi
- Art. 14 - Soggetto attivo
- Art. 15 - Determinazione delle aliquote
- Art. 16 - Determinazione dell'imposta
- Art. 17 - Abitazione principale

- Art. 18 - Riduzioni d'imposta
- Art. 19 - Versamenti
- Art. 20 - Denunce e comunicazioni
- Art. 21 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 22 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 23 - Accertamento dell'imposta
- Art. 24 - Attività di controllo
- Art. 25 - Potenziamento dell'ufficio tributi
- Art. 26 - Il funzionario responsabile
- Art. 27 - Riscossione coattiva
- Art. 28 - Rimborsi
- Art. 29 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 30 - Sanzioni ed interessi
- Art. 31 - Contenzioso
- Art. 32 - Norme di rinvio
- Art. 33 - Entrata in vigore
- Art. 34 - Norme transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Montemiletto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA

1. Presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e succes. modif. ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Patrizia Taranto)



Art. 3
Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

– **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

– **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

– **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 4
ESCLUSIONI

1. Gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono esclusi dall'imposta:
 - a) i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
 - b) i terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all'agricoltura;
 - c) i terreni che, secondo gli strumenti urbanistici, sono destinati a verde di quartiere o a parcheggio privato ad uso pubblico.

IL SEGRETARIO COM.
(Patrizia Tarant)

